

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO (CCP)

ARTICOLO 1

E' istituita ai sensi dell'art. 81 della Legge regionale n. 12/2005 e s.m.i. la Commissione Comunale per il paesaggio.

La Commissione rispetta i criteri definiti dalla DGR n. 7977/08 del 06.08.2008 e s.m.i.

La Commissione è organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione Comunale che esprime pareri in materia paesistico ambientale in conformità alla legislazione vigente.

Il parere della Commissione è obbligatorio per:

- autorizzazioni e sanzioni paesistico ambientali di cui al D.Lgs. 42/2004 e alla L.R. 12/2005 (autorizzazioni paesistiche);
- sanatorie e condoni ex art. 32 Legge 47/85 come disposto dall'art. 4 comma 2 L.R. 42/2004.

Il parere della Commissione è consultivo per:

- opere pubbliche comunali;
- interventi di arredo urbano;
- interventi sul verde pubblico;
- piani attuativi;
- singoli interventi.

Ogni parere della Commissione deve essere motivato ed è redatto nei modi indicati dalla legge prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.

ARTICOLO 2

La Commissione per il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale.

La durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta Comunale.

La Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione.

In base all'art 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004 così come modificato dal D.lgs. 63/2008 al fine di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia la commissione è composta da n. 3 membri di cui un Presidente.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione ai corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale; devono altresì astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

ARTICOLO 3

La Commissione è validamente costituita quando sono presenti almeno n. 2 componenti. La Commissione delibera a maggioranza assoluta sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Presidente.

Gli argomenti sono posti all'ordine del giorno sulla base della loro presentazione al protocollo comunale salvo per la valutazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

Dei pareri espressi è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli altri membri presenti. I pareri fanno parte integrante del procedimento amministrativo.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal responsabile dell'area tecnica che pertanto - senza essere membro della Commissione e senza diritto di voto - ha solo funzioni di supporto tecnico-amministrativo.

ARTICOLO 4

La Commissione è convocata comunicando l'ordine del giorno almeno 3 giorni prima della data fissata. La convocazione può essere effettuata anche utilizzando telefono o telefax o posta elettronica.

Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.

ARTICOLO 5

Qualora si verificano cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto d'interesse, di assenze ingiustificate superiori a 3 consecutive, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso o altre cause ostative che costituiscono ragioni per la revoca della nomina, la Giunta Comunale provvede alla nomina del componente in sostituzione del membro decaduto, dimissionario o revocato.

ARTICOLO 6

La Giunta Comunale può riconoscere ad ogni commissario, con esclusione dei dipendenti, un rimborso spese.

ARTICOLO 7

E' prevista la possibilità che la Commissione possa essere costituita in associazione con altri Comuni, previa stipula di accordi specifici.